



CITTÀ DI BISCEGLIE

AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO (SHORT LIST) DI AVVOCATI DAL QUALE EVENTUALMENTE ATTINGERE AI FINI DEL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE NELL'INTERESSE DEL COMUNE DI BISCEGLIE, NEI CASI IN CUI LA RAPPRESENTANZA, IL PATROCINIO E L'ASSISTENZA IN GIUDIZIO NON POSSANO ESSERE ASSUNTI DALL'AVVOCATURA COMUNALE.

IL DIRIGENTE AD INTERIM DELL' AREA FUNZIONALE AUTONOMA- AVVOCATURA -SERVIZIO LEGALE E CONTENZIOSO

Visti e richiamati:

- il Regolamento dell'Avvocatura Comunale, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 59 del 19/02/2015;
- il Regolamento per l'affidamento di incarichi degli Incarichi Legali a professionisti esterni al' Ente, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 113 del 7/08/2019;
- il Decreto Legislativo 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;
- le Linee Guida n. 12, Affidamento dei servizi legali, approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018;
- la Legge n. 247/2012 Nuova disciplina dell'Ordinamento della professione forense;
- il Codice Deontologico Forense;
- il Decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10 marzo 2014 e successive modifiche;
- la Legge n. 205 del 27 dicembre 2018, c. 487 (Disposizioni in materia di equo compenso);

Premesso che:

1. Il Comune di Bisceglie è dotato di Avvocatura Comunale, istituzionalmente deputata ad assumere la rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio del Comune di Bisceglie in tutti i giudizi dei quali l'Ente sia promotore, ovvero venga coinvolto.
2. E' consentito conferire incarichi professionali ad avvocati esterni iscritti nell'Elenco comunale nei seguenti casi:
 - a) reale o potenziale incompatibilità/conflicto di interessi degli Avvocati comunali in relazione all'oggetto dell'affare da trattare;
 - b) eccessivo carico di lavoro dell'Avvocatura comunale, debitamente comprovato;
 - c) eventuale concomitanza di altri indifferibili e/o urgenti incarichi difensivi gravanti sull'Avvocatura comunale;
 - d) particolari e contingenti situazioni di carenza di personale e/o di avvocati dell'Avvocatura civica;
 - e) mancanza negli avvocati dell'Ente dell'abilitazione al patrocinio presso le giurisdizioni superiori nei casi in cui ciò sia richiesto come requisito per l'espletamento dell'incarico;



CITTÀ DI BISCEGLIE

- f) controversie di particolare complessità o caratterizzate da questioni giuridiche di particolare specificità o richiedenti competenza settoriale o comprovata pluriennale esperienza;
- g) casi specifici in cui si ravvisino ragioni di motivata opportunità, anche in affiancamento o con incarico congiunto con avvocati dell'Ente.

3. Al predetto Elenco si attingerà, anche per il conferimento di incarichi di assistenza nei procedimenti di mediazione e di negoziazione assistita.

4. L' Elenco Comunale potrà essere utilizzato anche per casi di affidamento di incarichi di difesa da parte di Dipendenti o Amministratori dell'Ente soggetti a procedimenti giudiziari per ragioni di servizio, con efficacia non vincolante. In tal caso la scelta del professionista, tra gli iscritti nell'Elenco Comunale, impregiudicata la valutazione sulla sussistenza di un conflitto di interessi tra la condotta del Dipendente e l'Amministrazione, costituisce anche elemento del "comune gradimento" di cui all'art. 28 del CCNL del 14/09/2000.

5. In via del tutto eccezionale, e sulla base di adeguata motivazione, il Comune ha la facoltà di affidare incarichi legali a professionisti non inseriti nell'Elenco Comunale per giudizi di straordinaria importanza anche economica e/o complessità che richiedano prestazioni professionali di altissima specializzazione, quali quelle garantite da professionisti di chiara fama, cultori della materia e cattedratici.

6. Si può prescindere dall'utilizzo dell'Elenco e della procedura comparativa anche nel caso in cui la scelta dell'avvocato sia effettuata dalle Compagnie Assicuratrici con oneri a loro carico.

7. Il Comune potrà, in ogni caso, affidare incarichi legali a professionisti non inseriti nell'Elenco comunale in tutti i casi in cui, in base all'applicazione dei criteri di affidamento di cui al presente regolamento, non risulti possibile individuare il legale da officiare per la difesa in giudizio dell'Ente.

Art. 1- Oggetto

Il presente avviso è finalizzato alla costituzione di un elenco aperto di professionisti e di studi professionali o società di professionisti dal quale eventualmente attingere ai fini del conferimento, ai sensi degli artt. 4 e 17, comma 1, lett. d), del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., di incarichi di patrocinio legale nell'interesse del COMUNE DI BISCEGLIE.

Il presente avviso non pone in essere alcuna procedura selettiva né comporta alcuna graduatoria, né attribuzione di punteggi, ma costituisce riferimento per l'individuazione di avvocati ai quali l'Ente potrà affidare incarichi di patrocinio legale, nei casi in cui il patrocinio legale e l'assistenza in giudizio non siano assunti dall'Avvocatura Comunale.

L'elenco è unico e suddiviso nelle seguenti Sezioni, distinte per tipologia di contenzioso:

Sezione A – Contenzioso Civile, assistenza e patrocinio presso le Magistrature Civili:

- Giudice di Pace;
- Tribunale ordinario;
- Corte d'Appello;
- Cassazione Civile;
- Tribunale delle Imprese;



CITTÀ DI BISCEGLIE

Sezione B – Contenzioso Amministrativo, assistenza e patrocinio presso le Magistrature Amministrative:

- T.A.R.;
- Consiglio di Stato;
- Tribunale Regionale e Superiore delle Acque Pubbliche;
- Altre Autorità Pubbliche

Sezione C – Contenzioso Lavoristico, assistenza e patrocinio presso il Tribunale quale:

- Giudice del Lavoro;
- Corte d'Appello;
- Cassazione Civile;

Sezione D – Contenzioso Penale, assistenza e patrocinio presso:

- Giudice di Pace;
- Tribunale ordinario;
- Corte d'Appello;
- Cassazione Penale (anche per la Costituzione di Parte Civile);

Sezione E – Contenzioso Tributario, assistenza e patrocinio presso:

- Commissione Provinciale Tributaria;
- Commissione Regionale Tributaria;
- Corte di Cassazione;

Ulteriori articolazioni dell'Elenco sono previste per ciascuna Sezione in relazione all'anzianità d'iscrizione all'Albo Professionale, al possesso dell'abilitazione al patrocinio in Cassazione e presso le Giurisdizioni superiori e al valore della controversia.

Art. 2 – Requisiti

Possono presentare la domanda per l'iscrizione nell'Elenco Comunale gli Avvocati, singoli o associati, abilitati all'esercizio della professione forense, in possesso dei seguenti requisiti dichiarati in autocertificazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000:

- a) possesso della cittadinanza italiana, con le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
- b) godimento dei diritti civili e politici;
- c) insussistenza di cause ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- d) dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;



CITTÀ DI BISCEGLIE

- e) dichiarazione di non aver subito provvedimenti giudiziari relativi ad inadempimenti contrattuali per incarichi assunti presso la Pubblica Amministrazione;
- f) assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardino l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- g) assenza di provvedimenti sanzionatori di natura disciplinare relativi all'esercizio della professione forense;
- h) iscrizione all'Albo degli Avvocati presso l'Ordine Professionale di appartenenza con indicazione della data di prima iscrizione e degli anni maturati alla data della richiesta di iscrizione nell'Elenco;
- i) eventuale abilitazione al patrocinio davanti alle Giurisdizioni Superiori con la relativa data di conseguimento ed anzianità d'iscrizione;
- l) comprovate esperienza e competenza professionale nelle materie relativamente alle quali si chiede l'iscrizione, specificate dall'art. 2 del presente regolamento, da dimostrarsi nel curriculum vitae e professionale;
- m) possesso dell'obbligatoria assicurazione RC professionale;
- n) numero codice fiscale e numero partita IVA.

Tutti i requisiti devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di presentazione della richiesta di iscrizione nell'Elenco e mantenuti per tutto il periodo di inserimento nell'Elenco medesimo.

Il mancato possesso o il venir meno anche di uno solo dei suddetti requisiti comporta, rispettivamente, la non iscrizione o la esclusione dall'Elenco, con provvedimento di cancellazione.

Art. 3 Presentazione delle domande

L'iscrizione nell'Elenco Comunale ha luogo su domanda del professionista interessato, con l'indicazione delle Sezioni di cui al precedente articolo, in numero massimo di due, alle quali chiede di essere iscritto in relazione alla esperienza e qualificazione professionale dichiarata e risultante dal proprio curriculum.

Per ciascuna Sezione dovrà essere presentata specifica domanda di inserimento, con allegata documentazione richiesta. Non saranno prese in considerazione le domande per l'iscrizione in due Sezioni, se formulate in un'unica istanza.

La domanda di iscrizione nell'Elenco, debitamente sottoscritta dall'istante e corredata della documentazione richiesta, dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore **23,59 del 15/09/2020**, al seguente indirizzo:

PEC: **affarilegali@cert.comune.bisceglie.bt.it** e dovrà indicare nell' oggetto la specifica dicitura: **"Iscrizione nell'Elenco aperto di professionisti Avvocati per l'affidamento di incarichi esterni da parte del Comune di Bisceglie"**.

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine perentorio stabilito o inviate ad indirizzi diversi da quello suindicato, né quelle inviate con modalità differenti.

La domanda e gli allegati dovranno essere contenuti in un'unica mail in formato PDF non modificabile, da inviare tramite un indirizzo PEC intestato al professionista interessato alla



CITTÀ DI BISCEGLIE

iscrizione nell'Elenco. La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata dalla ricevuta di avvenuta consegna.

Il Comune di Bisceglie non assume alcuna responsabilità per l'eventuale dispersione dei dati, per ritardi o disguidi ad esso non imputabili.

L'istanza, con allegata documentazione costituente il fascicolo relativo alla candidatura, potrà essere presentata a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione dell'Avviso Pubblico all'Albo Pretorio online del Comune di Bisceglie.

La domanda deve contenere dichiarazione, rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente avviso.

All'autocertificazione dovrà essere allegata copia di un documento di identità in corso di validità.

Alla domanda dovrà essere allegata, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

1. autocertificazione relativa ai requisiti di cui al precedente articolo 2;
2. curriculum vitae e professionale in formato europeo, datato e firmato, con l'indicazione dei principali incarichi assolti e delle esperienze rilevanti riferite alle Sezioni prescelte, comprovante il possesso dell'esperienza e qualificazione professionale necessarie;
3. copia della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale conforme alle disposizioni normative vigenti ed ai parametri ministeriali;
4. dichiarazione di presa visione del presente Regolamento e del correlato Avviso Pubblico e di accettazione incondizionata di tutte le disposizioni contenute negli stessi, nonché delle condizioni, modalità e termini di affidamento determinati dal Comune di Bisceglie nello schema tipo di convenzione;
5. dichiarazione di presa visione delle clausole del Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti del Comune di Bisceglie, pubblicato sulla sezione Amministrazione Trasparente del sito dell'Ente, ed impegno a rispettarle;
6. dichiarazione di acconsentire all'utilizzo dei propri dati personali da parte del Comune di Bisceglie per le finalità connesse all'espletamento della selezione e per la eventuale instaurazione del rapporto di collaborazione professionale;
7. dichiarazione di impegno a comunicare con tempestività al Dirigente dell'Area Funzionale Autonoma Servizio Legale e Contenzioso il sopraggiungere di nuove situazioni ostative al mantenimento dell'iscrizione nell'Elenco comunale;
8. copia del documento di identità in corso di validità.

La domanda dovrà contenere, altresì, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- a) nome e cognome, data e luogo di nascita, numero di cellulare e codice fiscale;
- b) residenza, luogo e indirizzo dello studio, principale domicilio professionale nonché recapito (indirizzo di posta elettronica certificata) al quale inviare le comunicazioni relative all'Avviso Pubblico e ai provvedimenti consequenziali.
- c) data di iscrizione all'Albo degli Avvocati e Foro di appartenenza;
- d) indicazione, ove esistente, della data di iscrizione all'Albo Speciale per il patrocinio innanzi alle Giurisdizioni superiori.
- e) indicazione della Sezione di specializzazione per materia prescelta.



CITTÀ DI BISCEGLIE

Per gli studi associati e le società tra professionisti i requisiti e la documentazione di cui al presente articolo dovranno riferirsi a ciascun professionista componente dello studio.

Art. 4 - Formazione e aggiornamento dell' Elenco

1. A seguito della verifica della completezza e della correttezza della documentazione inviata, il Comune di Bisceglie procede a formare l' elenco, iscrivendo in ordine alfabetico tutti tutti coloro che risultino in possesso dei requisiti richiesti.
2. Una volta predisposto, l'elenco sarà approvato con determina dal DIRIGENTE DELL' AREA FUNZIONALE AUTONOMA- AVVOCATURA -SERVIZIO LEGALE E CONTENZIOSO e pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale.
3. Il suddetto Elenco è soggetto a revisione annuale. I professionisti Avvocati iscritti nell'Elenco, pertanto, potranno presentare eventuali aggiornamenti ai propri curricula.
4. L'aggiornamento annuale dell'Elenco, di cui verrà data preventiva comunicazione con la pubblicazione sull'Albo Pretorio online del Comune di Bisceglie di apposito Avviso Pubblico, terrà conto sia delle nuove richieste di iscrizione nell'Elenco, sia delle modifiche eventualmente richieste dai professionisti già iscritti, che dovranno pervenire, a pena di esclusione, nei termini perentori stabiliti nell'Avviso Pubblico.
5. L'aggiornamento dell'Elenco, nei modi e nei termini previsti, sarà oggetto di apposita determinazione dirigenziale.

Art. 5 -Cancellazione dall' Elenco Comunale

1. E' disposta la cancellazione dall'Elenco Comunale dei professionisti che:
 - a) abbiano richiesto, con comunicazione via PEC o, comunque, in forma scritta, la cancellazione dall'Elenco Comunale;
 - b) abbiano perso i requisiti necessari per l'iscrizione nell'Elenco Comunale;
 - c) abbiano reso false o mendaci dichiarazioni nella domanda d'iscrizione, anche accertate in un momento successivo all'affidamento dell'incarico;
 - d) abbiano, senza giustificato motivo, rifiutato di presentare preventivo a seguito di richiesta scritta;
 - e) abbiano, senza giustificato motivo, rifiutato di accettare un incarico;
 - f) abbiano rinunciato all'incarico senza giustificato motivo in fase successiva all'affidamento;
 - g) non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati;
 - h) siano, comunque, incorsi in gravi inadempienze rispetto alle prestazioni richieste e agli obblighi rivenienti dalla iscrizione nell'Elenco comunale;
 - i) nel corso dell'incarico siano stati destinatari di provvedimenti disciplinari;
-



CITTÀ DI BISCEGLIE

l) in costanza di iscrizione nell'Elenco comunale abbiano assunto incarichi in conflitto di interessi con l'Ente o versino in una delle situazioni di inconferibilità/incompatibilità ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013.

2. Il Comune di Bisceglie, in presenza anche di una sola delle suddette cause procederà, nel rispetto del contraddittorio, ad adottare motivato provvedimento di cancellazione dall'Elenco Comunale, da notificare al professionista interessato, e alla revoca del mandato professionale ove già conferito.

3. **I professionisti nei confronti dei quali sia stata disposta la cancellazione dall'Elenco per i motivi di cui al comma precedente, lett. c), d), e), f), g), h), i) e l), non potranno richiedere nuova iscrizione all'Elenco prima del decorso di tre anni dalla data di cancellazione.**

Art. 6 -Modalità di conferimento incarico

1. L'iscrizione nell'Elenco non determina per il professionista alcun diritto, aspettativa o interesse qualificato in ordine ad eventuali futuri conferimenti d'incarico né comporta in alcun modo l'obbligo per il Comune di Bisceglie di utilizzare gli Avvocati in Elenco.

2. Il Dirigente dell'Area Funzionale Autonoma -Avvocatura-Servizio Legale e Contenzioso individua, motivandone la scelta, il professionista cui affidare l'incarico di rappresentanza in giudizio e di patrocinio legale richiedendo di regola, salvo casi di particolare urgenza o di ricorrenza di alcuni presupposti tra quelli di seguito indicati, un preventivo scritto con il contenuto di cui all'art. 13 della L. 247/2012 ad almeno due legali inclusi nell'Elenco comunale in relazione alla specializzazione necessaria per lo svolgimento dell'incarico e nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) esperienza e qualificazione professionale in relazione allo specifico oggetto dell'incarico, quale desumibile dal curriculum presentato per la iscrizione nella Sezione prescelta;
- b) pregressa e proficua collaborazione con il legale in relazione alla medesima questione;
- c) congruità ed equità del corrispettivo (diritti, onorari e spese) richiesto in relazione all'incarico da conferire. In ossequio al principio di economicità della prestazione, i professionisti saranno, di regola, individuati previa comparazione delle proprie offerte di disponibilità ad assumere l'incarico. Essi dovranno all'uopo trasmettere all'Ente un preventivo di parcella utilizzando quale parametro quello contenuto nelle tabelle professionali per la liquidazione delle spese di lite da parte dell'organo giurisdizionale, approvate con D.M. 10.03.2014, n. 55, modificato dal D.M. 8.03.2018, n. 37, secondo le modalità previste nell'art. 8, co. 2 del presente Regolamento. Ferma restando la necessità di vagliare in ogni caso la congruità e l'equità del corrispettivo richiesto, in caso di sostanziale omogeneità dei profili professionali preselezionati si terrà conto del minor corrispettivo proposto;
- d) continuità e uniformità difensiva nei casi di consequenzialità, complementarietà o connessione con altri incarichi conferiti al professionista. In particolare, per i gradi di giudizio successivi al primo è riconosciuta una preferenza al professionista che ha seguito il primo grado, fatta salva diversa decisione giustificata da specifici motivi di opportunità o insoddisfazione del Comune di Bisceglie. Allo stesso modo la preferenza è accordata, a giudizio insindacabile dell'Ente, nel caso di giudizi complementari o tra loro connessi in relazione ai fatti o agli atti oggetto di controversia. In tali casi il compenso spettante per l'ulteriore incarico verrà determinato applicando ai valori medi del D.M. n. 55/2014, previsti per lo scaglione di riferimento dinanzi all'autorità



CITTÀ DI BISCEGLIE

competente, le medesime riduzioni e condizioni offerte dal professionista per l'incarico precedente, ulteriormente ridotte nella misura del 15 %/0, con il limite del non superamento dei minimi tabellari.

Il criterio della continuità ed uniformità difensiva può trovare applicazione anche in relazione ad avvocati non iscritti nell'Elenco già affidatari di precedenti incarichi da parte dell'Ente, subordinatamente all'accettazione, per lo svolgimento dell'ulteriore incarico, dei minimi tabellari di cui al D.M. n. 55/2014 e alla sussistenza di tutti i requisiti per la iscrizione nell'Elenco.

- e) rotazione tra i professionisti inseriti nell'Elenco limitatamente agli affidamenti di incarichi di minore rilevanza perché seriali o di importo di causa fino a € 5.000. In osservanza del principio di rotazione nel conferimento degli incarichi, inoltre, ciascun professionista nominato non potrà, per ciascuna Sezione di iscrizione nell'Elenco e per ogni anno solare, ricevere più di n. 3 incarichi di patrocinio legale o comunque maturare un compenso lordo superiore a € 20.000,00, salvo che per carenza di professionisti iscritti nella Sezione medesima.
- f) foro di competenza della causa da affidare: avendo riguardo al territorio, preferenza in favore degli avvocati aventi il principale domicilio professionale nell'ambito territoriale di competenza dell'Autorità giudiziaria adita;
- g) assenza di conflitto di interesse professionale e/o personale, con riferimento al singolo incarico, giusta le previsioni del Codice Deontologico Forense e del Codice di comportamento dei Pubblici Dipendenti e assenza di condizioni ostative all'assunzione dell'incarico previste dal D.Lgs. n. 39/2013;
- h) avendo riguardo all'esiguo valore della controversia e specificamente nelle cause di risarcimento danni da insidia stradale e di opposizione a sanzione amministrativa o a cartella esattoriale dinanzi al Giudice di Pace, nei limiti della relativa competenza per valore, preferenza in favore dell'avvocato di più recente iscrizione all'Albo Professionale.

Art. 7 -Conferimento degli incarichi

Il professionista, prima della formalizzazione dell'incarico, dovrà:

1. rendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico e il valore della causa facendo riferimento agli scaglioni di cui al D.Lgs. n. 55/2014 e s.m.i. nonché comunicare in forma scritta all'Ente che conferisce l'incarico professionale apposito preventivo di parcella riferito alla prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale, oltre CAP ed IVA, secondo modalità e condizioni previste dall'art. 8, comma 2, del presente Regolamento;
2. obbligarsi a sottoscrivere apposita convenzione in cui sono riportate le condizioni giuridiche ed economiche di incarico approvate dal Comune di Bisceglie;
3. produrre copia della polizza assicurativa a copertura dei rischi dell'attività professionale, conforme alle disposizioni vigenti;
4. impegnarsi a non assumere — in proprio e per conto di terzi — la rappresentanza e la difesa in azioni giudiziarie e stragiudiziali contro il Comune di Bisceglie, né personalmente, né tramite propri procuratori e collaboratori di studio per la durata del rapporto instaurato, che siano in conflitto di interessi con l'Ente;
5. obbligarsi a trasmettere un parere in ordine al "rischio di soccombenza" dell'Ente.

Il professionista dovrà, altresì, dichiarare con le modalità di cui al DPR n. 445/2000:

1. la permanenza del possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione nell'Elenco;
 2. di non trovarsi in situazioni di inconferibilità/incompatibilità ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013 o conflitto di interesse professionale e/o personale ai sensi del Codice Deontologico e del Codice
-



CITTÀ DI BISCEGLIE

di Comportamento dei Dipendenti Pubblici in relazione allo svolgimento dell'incarico legale oggetto di conferimento da parte del Comune di Bisceglie.

Il professionista chiamato a prestare la propria collaborazione può, per motivate e comprovate ragioni di indisponibilità temporanea, rinunciare all'incarico.

Non possono essere dati di norma incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi eccezionali in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto, o necessiti la costituzione di un collegio. In tali casi, l'atto dovrà essere adeguatamente motivato sotto l'aspetto della necessità e/o opportunità e sarà considerato quale incarico unico ai fini del compenso.

Art. 8 - Trattamento dei dati personali

1. Ai fini dell'applicazione del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, di seguito GDPR) e del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., il Comune di Bisceglie opera in qualità di "titolare" in relazione al trattamento di dati personali effettuato per le finalità di cui al presente Avviso.
2. Ai sensi dell'art. 13 del GDPR, si informano gli interessati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione alla procedura de qua o comunque acquisiti a tal fine dal Comune di Bisceglie in qualità di titolare del trattamento, è finalizzato all'espletamento delle attività, dei compiti e degli obblighi legali connessi alla costituzione e all'utilizzo dell'elenco per le finalità indicate all'art. 1 del presente Avviso, ed avverrà, nel pieno rispetto dei principi e delle disposizioni stabilite dal GDPR e dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., a cura delle persone preposte al procedimento, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per verificare il possesso dei requisiti richiesti ai fini dell'iscrizione nell'elenco, nonché, in generale, per consentire l'espletamento della procedura; la loro mancata indicazione può precludere tale verifica e l'iscrizione. La base giuridica del trattamento di cui all'art. 6, par., 3, lett. b) del GDPR si rinviene negli artt. 4 e 17, comma 1, lett. d), del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. e nell'art. 22, comma 7, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 11 agosto 2014, n. 114.
3. Gli interessati hanno il diritto di ottenere, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del GDPR). L'apposita istanza è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati.
4. Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del GDPR stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del GDPR).



CITTÀ DI BISCEGLIE

Art. 9 - Responsabile del procedimento e richieste di informazioni

Il responsabile del procedimento per la costituzione dell'elenco di cui al presente avviso è il Dirigente dell'Area Funzionale Autonoma -Avvocatura-Servizio Legale e Contenzioso.

Eventuali informazioni possono essere chieste a mezzo posta elettronica, entro e non oltre il periodo di pubblicazione del presente avviso all' Albo Pretorio del Comune di Bisceglie, esplicitando in oggetto la dicitura "AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI AVVOCATI", all'indirizzo PEC: **affarilegali@cert.comune.bisceglie.bt.it** , oppure ai seguenti **Funzionari: Dott.ssa Rossella Cosmai 0803950418 e Dott. Francesco De Fazio 0803950463**

Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Art. 10— Norme di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Avviso, trovano applicazione i dispositivi del Regolamento della Avvocatura Comunale, approvato con deliberazione n. 59 del 19/02/2015 , il Regolamento per l' affidamento di incarichi di patrocinio legale dell' Ente a professionisti esterni all' Amministrazione , approvato con deliberazione n. 113 del 07/08/2019, nonché la normativa vigente in materia, alle disposizioni del Codice Civile in quanto applicabili ed al Codice di Deontologia forense.

IL DIRIGENTE AD INTERIM
DELL' AREA FUNZIONALE AUTONOMA-
AVVOCATURA -SERVIZIO LEGALE E CONTENZIOSO
Dott.ssa Fortunato Annalisa

ALLEGATO A

**SCHEMA DOMANDA DI INSERIMENTO NELLA SHORT LIST DI AVVOCATI DEL
COMUNE DI BISCEGLIE**

Il/La sottoscritto/a

.....

Nato/a il.....

C.F.:

Residente in via

con studio in via

Telefono fax..... p.IVA.....

e-mail.....

Pec

in nome e per conto proprio e/o dello studio associato/società di professionisti

.....

i cui componenti

sono.....

.....

CHIEDE

di essere iscritto nelle seguenti Sezioni dell' Elenco degli Avvocati fiduciari del Comune di Bisceglie, come di seguito specificate:

- **Sezione A – Contenzioso Civile**, assistenza e patrocinio presso le Magistrature Civili:
 - Giudice di Pace;
 - Tribunale ordinario;
 - Corte d'Appello;
 - Cassazione Civile;
 - Tribunale delle Imprese;
- **Sezione B – Contenzioso Amministrativo**, assistenza e patrocinio presso le Magistrature Amministrative:

- T.A.R.;
- Consiglio di Stato;
- Tribunale Regionale e Superiore delle Acque Pubbliche;
- Altre Autorità Pubbliche (Specificare:
.....);
- **Sezione C – Contenzioso Lavoristico**, assistenza e patrocinio presso il Tribunale quale:
 - Giudice del Lavoro;
 - Corte d'Appello;
 - Cassazione Civile;
- **Sezione D – Contenzioso Penale**, assistenza e patrocinio presso:
 - Giudice di Pace;
 - Tribunale ordinario;
 - Corte d'Appello;
 - Cassazione Penale (anche per la Costituzione di Parte Civile);
- **Sezione E – Contenzioso Tributario**, assistenza e patrocinio presso:
 - Commissione Provinciale Tributaria;
 - Commissione Regionale Tributaria;
 - Corte di Cassazione;

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 ed ai sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo D.P.R. 445/2000

DICHIARA

- di essere cittadino italiano;
- di godere dei diritti civili e politici;
- che non sussistono cause ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- di non aver subito provvedimenti giudiziari relativi ad inadempimenti contrattuali per incarichi assunti presso la Pubblica Amministrazione;
- di non aver subito condanne penali e/o provvedimenti che riguardino l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;

- che non sussistono nei propri confronti sanzioni disciplinari attivate dall'organo competente in relazione all'esercizio della propria attività professionale nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda nel presente elenco;
- di essere iscritto all'Albo degli Avvocati del Circondario di _____ dal _____ con il numero _____ e di aver, conseguentemente, maturato n. ____ anni di iscrizione;
- di possedere **l'abilitazione al Patrocinio dinanzi alle Giurisdizioni Superiori** (eventuale) conseguita in data _____;
- di possedere comprovata esperienza e competenza professionale nelle materie relativamente alle quali si richiede l'iscrizione, come da curriculum vitae e professionale che si allega;
- di essere in possesso di polizza assicurativa per responsabilità professionale;
- di aver regolarmente assolto l'obbligo formativo di cui all'art. 22 della L. n. 247/2012.

- di aver preso visione e di accettare condizioni, modalità e termini di affidamento previsti dal "*Regolamento per l'affidamento di incarichi legali a Professionisti esterni all'ente*" approvato con delibera del Consiglio Comunale di Bisceglie n.113 del 7 Agosto 2019 e del correlato Avviso Pubblico N. _____ del _____, nonché di accettare incondizionatamente tutte le disposizioni contenute negli stessi;
- di aver preso visione del "*Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti del Comune di Bisceglie*", pubblicato nella Sezione - "*Amministrazione Trasparente*" del sito istituzionale dell'ente, e di impegnarsi a rispettarlo;
- di acconsentire al trattamento dei propri dati personali da parte del Comune di Bisceglie, ai sensi del D.lgs. n. 196/03 e del GDPR 2016/679, per le finalità connesse all'espletamento della selezione e per la eventuale instaurazione del rapporto di collaborazione professionale;
- di impegnarsi a comunicare con tempestività al Dirigente dell'Area Funzionale Autonoma Servizio Legale e Contenzioso il sopraggiungere di nuove situazioni ostative al mantenimento dell'iscrizione nell'Elenco Comunale;

SI ALLEGA:

- Curriculum Vitae e Professionale in formato europeo;
- Copia della Polizza RC professionale;
- Copia del Documento d'Identità in corso di validità.

_____, li _____

FIRMA

ALLEGATO B

CONVENZIONE

per il conferimento di incarico professionale di assistenza, rappresentanza e patrocinio legale

Tra il **Comune di Bisceglie** (BT), con sede in Via Trento n. 8 (C.F. 83001630728 - P.Iva 00973800725) il persona del Dott. _____, nato a _____ il _____, (C.F.: _____), per le funzioni dirigenziali dell'Area di Staff – Servizio Affari Legali,

indirizzo PEC: _____

e

l'Avv. _____, nato a _____ il _____,

C.F.: _____ / P.Iva: _____, con Polizza RC Professionale n. _____ stipulata con la Compagnia _____ massimale di € _____, con Studio Legale in _____ alla via _____,

indirizzo _____ PEC: _____

iscritto presso l'Albo degli Avvocati del Foro di _____ dal _____

PREMESSO

- che con Delibera di Giunta Comunale n. _____ del _____, è stato deciso di affidare l'incarico professionale all' Avv. _____, del Foro di _____, ai patti e condizioni ivi indicati avverso _____ proposto da _____ nei confronti del Comune di Bisceglie;

ovvero avverso la Sentenza del _____ di _____ N. _____
resa nel Giudizio N. _____ R.G.;

- che il conferimento di incarico di opera professionale, a norma della vigente disciplina, deve essere preceduto dalla sottoscrizione di apposita convenzione;
- che il presente contratto di prestazione di opera professionale nel quale controparte è una P.A. la forma scritta è elemento richiesto *ad substantiam* a pena di nullità;
- che il presente contratto ha forza di Legge tra le parti e non potrà essere sciolto che per mutuo consenso o altre cause previste dalla Legge.

Ciò premesso, tra le parti come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Oggetto dell’incarico

1. Il Comune di Bisceglie conferisce all’Avv. _____, che accetta l’incarico di assistenza, rappresentanza, consulenza e difesa nella vertenza giudiziale/stragiudiziale contro _____, avente ad oggetto _____, con valore di € _____, giusta deliberazione di Giunta n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge.

Art. 2 – Modalità di espletamento dell’incarico

1. Il professionista è tenuto a valutare con il competente Dirigente, sia pure per linee generali, la strategia difensiva da assumere per la migliore tutela degli interessi dell’Ente, favorendo ove possibile soluzioni stragiudiziali alternative al contenzioso, sia prima di instaurarsi che in corso di causa. Si impegna, altresì, a notiziare tempestivamente l’Ente sugli sviluppi del procedimento mediante invio di una copia, debitamente munita di timbro di deposito in cancelleria, di ogni atto o memoria propri e/o di controparte in formato cartaceo e digitale (tramite *pec*), nonché a informarsi dell’eventuale sopravvenienza di deliberazioni o atti dell’Amministrazione che possano rilevare in vista del diligente espletamento dell’incarico.
2. Il professionista, indipendentemente dalla posizione processuale assunta dall’Ente in giudizio, è tenuto a chiedere la riunione dei giudizi quante volte ne sussistano le condizioni, senza che ciò determini alcun aumento, nemmeno parziale, del compenso pattuito. S’impegna, inoltre, al momento del conferimento dell’incarico e ogni semestre successivo, nonché ogni volta che in seguito all’attività processuale svolta si renda opportuno, a comunicare/aggiornare il giudizio prognostico circa l’esito del contenzioso/delle singole

udienze, l'anno di probabile conclusione del giudizio, la data dell'udienza di precisazione delle conclusioni (giudizi civili) o di trattazione del merito (giudizi amministrativi) ai fini della costituzione/aggiornamento del Fondo Rischi Contenzioso dell'Ente.

Art. 3 – Determinazione del compenso

1. Visto il preventivo di parcella prodotto in data _____, il professionista pattuisce con l'Ente il compenso, ritenuto da entrambe le parti congruo e soddisfacente ex art. 2233 cc, per l'espletamento dell'incarico in oggetto in complessivi € _____ al lordo di ritenuta d'acconto, RSG, CPA e IVA, oltre spese, da liquidarsi previa esibizione di regolare fattura, determinato come segue:
_____. (art. 7 comma 4 lettera c) del Regolamento);

(Art. 8 , comma 2 del Regolamento) Tale compenso, determinato assumendo quali valori di base i parametri di cui alle tabelle forensi allegate al D.M. 55/2014, così come modificate dal Decreto Min. Giustizia dell' 8 Marzo 2018 n. 37 s'intende comprensivo di tutte le fasi in cui si articola in giudizio oggetto dell'incarico, ivi compresa quella cautelare, ove presente (*equo compenso*).
2. Resta inteso che qualora l'incarico dovesse esaurirsi prima del deposito del provvedimento conclusivo del giudizio si terrà conto, ai fini della liquidazione del compenso, delle sole fasi in cui il professionista ha svolto la propria attività.
3. Le spese vive sostenute per lo svolgimento dell'attività (bolli, notifiche, registrazioni, contributo unificato, spese postali, copie di atti ecc.) quantificate al momento del conferimento dell'incarico con ragionevole approssimazione, saranno oggetto – in caso di urgenza – di anticipazione da parte del professionista e rimborsate – se legittimamente sostenute e previa esibizione di adeguata documentazione – fino a concorrenza dell'importo originariamente stabilito. In caso di spese eccedenti tale ultimo importo, queste saranno anticipate dal professionista e successivamente rimborsate ove adeguatamente documentate e legittimamente sostenute, previa adozione di apposito provvedimento di impegno della spesa.
4. - L'Ente dispone in favore del professionista di un acconto di € _____ , pari al 20% dell'importo pattuito, a titolo di

competenze professionali da corrispondersi a seguito di presentazione di regolare fattura. Non potranno essere corrisposti ulteriori acconti a tale titolo in corso di causa.

5. Nei casi in cui per lo svolgimento dell'attività processuale si rendesse necessario ricorrere alla assistenza di un domiciliatario, la scelta è rimessa al professionista il quale risponde del possesso in capo al domiciliatario di tutti i requisiti necessari. La parcella sarà unica per il professionista incaricato dall'ente, che provvederà a sue cure e spese in ordine alla predetta incombenza.
6. Per la regolamentazione del diritto dell'avvocato incaricato al compenso in caso di condanna della controparte al pagamento delle spese di soccombenza e di compensazione parziale delle stesse, le parti concordemente ed espressamente rinviando all'art. 8, commi 8 e 9, del Regolamento per l'Affidamento di incarichi legali a Professionisti esterni all'Ente, approvato con Deliberazione di C.C. n. 113 del 7 Agosto 2019.

Art. 4 – Modalità di pagamento

1. Il saldo del pagamento del compenso professionale avrà luogo a completamento dell'incarico ricevuto, vale a dire dopo il documentato deposito in cancelleria del provvedimento giurisdizionale che conclude il procedimento, previa emissione di regolare fattura in formato elettronico, che sarà liquidata entro sessanta giorni dalla relativa presentazione in seguito ad esito positivo, da parte del Servizio competente, della verifica dell'importo e di regolare esecuzione dell'incarico.
2. Il professionista dichiara di ben conoscere e assumere tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla Legge n. 136 del 13 agosto 2010. A tal fine, giusta disposizione dell'art. 3 comma 7 della Legge 136 cit. comunica le seguenti coordinate bancarie riferite al conto corrente sul quale dovranno essere effettuati i pagamenti: Conto Corrente n. _____ intestato _____ a _____ presso _____ la _____ banca _____ avente le seguenti coordinate IBAN _____.
3. In caso di mancata osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alle Legge 136 cit., l'Ente procederà alla risoluzione del contratto.

Art. 5 – Obblighi del professionista

1. Il professionista, oltre a quanto previsto nell'art. 1, si impegna: a) a relazionare e tenere costantemente informato e aggiornato il Comune di Bisceglie circa l'attività di volta in

volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri sia scritti che orali circa la migliore condotta o strategia difensiva per l'Ente. Qualora richiesto, ai fini di eventuali chiarimenti o confronti circa la linea difensiva da seguire, il professionista si impegna ad assicurare la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente necessario allo scopo, senza che tale attività possa tradursi in un ulteriore compenso aggiuntivo, nonché a garantire la propria personale reperibilità attraverso la comunicazione di apposito numero di cellulare; b) rendere, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato, parere scritto in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati, con indicazione del termine di scadenza.

2. Il presente incarico comprende anche la disposizione di eventuali atti di transazione ed i connessi pareri circa l'opportunità e convenienza delle medesime transazioni per l'Ente.
3. Il professionista, nel rispetto delle norme di deontologia e, in particolare, degli artt. 24 (*conflitto d'interessi*) e 68 (*assunzione di incarichi contro una parte già assistita*) del nuovo codice deontologico (approvato dal Consiglio Nazionale Forense il 31/01/2014), s'impegna a non patrocinare, per tutta la durata del presente incarico, azioni legali e controversie contro il Comune o contro i suoi Enti partecipati, che sono in concreto conflitto con l'incarico che con la presente si conferisce, oltre a dichiarare di non averne al momento dell'accettazione del presente incarico. L'avvocato si obbliga, altresì, a non assumere incarico professionale contro il Comune o contro i suoi Enti partecipati se non quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale e, inoltre, a non assumerne quando l'oggetto del nuovo incarico non sia del tutto estraneo a quello espletato in precedenza.
4. Il professionista si obbliga, altresì, a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di qualunque situazione di incompatibilità con l'incarico affidato prevista norme di legge e dall'ordinamento deontologico professionale.
5. Con la sottoscrizione della presente convenzione il professionista incaricato dichiara, inoltre, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000:
 - a) di non trovarsi in condizioni di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 32 *quater* del codice penale;
 - b) di non trovarsi in condizioni di incompatibilità con l'espletamento del presente incarico alla stregua delle norme di legge, dell'ordinamento deontologico professionale, del D.P.R. n. 62/2013 e del codice integrativo di comportamento del

Comune di Bisceglie approvato con deliberazione di G.M. n. 268 del 30.12.2013, reperibile sul sito web dell'Ente;

- c) di non avere rapporti di parentela entro il quarto grado o altri vincoli di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti, con amministratori o dirigenti dell'Ente;
6. Il professionista si obbliga, inoltre, a comunicare all'Ente almeno una volta l'anno, la necessità di eventuali aumenti delle proprie spettanze, dovuti ad una maggiore imprevista attività professionale o a maggiori spese non preventivate o non preventivabili al momento del conferimento dell'incarico (art. 7 , comma 4, lett. h) del Regolamento);
7. Fatte salve le eventuali responsabilità di carattere penale e/o disciplinare, il verificarsi di una delle predette condizioni d'incompatibilità o la violazione di uno degli obblighi contenuti nel presente articolo comporta la facoltà per l'Ente di chiedere la risoluzione del contratto ex art. 1453 e ss. del codice civile con contestuale revoca del mandato conferito.

Art. 6 – Revoca e rinuncia al mandato

1. Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta a mezzo pec, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata.
2. Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata.

Art. 7 – Ulteriori pattuizioni

Art. 8 – Tentativo di Mediazione e foro competente

1. Per qualsiasi controversia che dovesse eventualmente insorgere per effetto dell'applicazione, interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e risoluzione del presente

contratto, le parti prima di iniziare qualsivoglia procedimento in sede giurisdizionale, si obbligano ad esperire preliminarmente un tentativo di mediazione ai sensi del D.lgs. n. 28/2010 (e succ. DD.MM. n. 180/2010 e n. 145/2011) secondo il regolamento di organismo iscritto presso il Ministero di Giustizia accreditato in loco.

2. Qualora il tentativo di mediazione non abbia esito positivo, per la controversia sarà competente il foro di Trani, con rinuncia espressa alla competenza di qualsiasi altro Foro.

Art. 9 – Oneri fiscali e norme di rinvio

1. La presente scrittura privata è redatta in duplice originale ed è soggetta a registrazione in caso d'uso. Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della parte che la richiede.
2. Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si richiamano le disposizioni di cui a parametri di cui alle tabelle forensi allegate al D.M. 55/2014, così come modificate dal Decreto Min. Giustizia dell' 8 Marzo 2018 n. 37 alla Legge n. 247/2012 e al codice civile.

Bisceglie, li _____

Il Dirigente di Ripartizione

L'Avvocato incaricato

Ai sensi e agli effetti degli artt. 1341 e 1342 codice civile, le parti dichiarano di accettare e sottoscrivere la presente convenzione in tutti i suoi punti e, in particolare, gli artt. 3 (*Determinazione del compenso*), 4 (*Modalità di pagamento*), 5 (*Obblighi del professionista*), 6 (*Revoca e rinuncia al mandato*), 7 (*Ulteriori pattuizioni*), 8 (*Tentativo di mediazione e foro competente*).

Il Dirigente di Ripartizione

L'Avvocato incaricato
